

LEGGE REGIONALE

NORME INTEGRATIVE ALLA L.R. N. 18 DEL 25/3/1974

Legge regionale: "Norme integrative alla L.R. n. 18 del 25/3/1974"

Il Consiglio regionale
ha approvato la seguente legge:

Art. 1

Il personale in servizio alla data del 15/12/1976 presso la Regione Puglia, in posizione di comando, può optare per l'inquadramento nel ruolo regionale.

E' escluso dal diritto all'inquadramento il personale degli enti mutualistici nonchè degli altri enti pubblici operanti nel settore dell'assistenza sanitaria, comandato ai sensi dell'art. 19 della legge 17/8/1974, n. 386, al cui trasferimento si procederà secondo le norme e con le modalità fissate da legge dello Stato.

La domanda di inquadramento deve essere presentata nel termine di trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, al Presidente della Giunta regionale, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

Art. 2

Al personale inquadrato ai sensi dell'articolo precedente saranno applicate le norme della legge n. 18 del 25/3/1974 nonchè le disposizioni transitorie in essa contenute.

Art. 3

Il numero e le qualifiche del personale inquadrato ai sensi dell'art. 1 sono compresi nella Tabella A e A¹ della legge n. 18 del 25/3/1974.

Art. 4

All'onere finanziario derivante dall'applicazione dell'art. 1 della presente legge si farà fronte mediante imputazione sul cap. 14 del bilancio di previsione per l'esercizio 1977 all'oggetto: "Stipendi retribuzioni ed altri assegni fissi al personale di ruolo e non di ruolo ecc".

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
Tarricone

I CONSIGLIERI SEGRETARI
Fitto - Galatone

**CONSIGLIO REGIONALE
DELLA PUGLIA**

E' estratto del verbale della seduta del 21 gennaio 1977
ed è conforme al testo deliberato dal Consiglio Regionale.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
Tarricone

I CONSIGLIERI SEGRETARI
Fitto - Galatone

Consiglio Regionale della Puglia

26 GEN. 1977

p. c. c. (dott. Renato Guaccero)



REGIONE

COMMISSARIATO DEL GOVERNO PER LA REGIONE PUGLIA

N. 1572/20202

Bari, 25.2.1977

Visto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 127, 1° comma, della Costituzione della Repubblica Italiana, con richiamo alla nota pari numero e data del presente visto.

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

MONTESANTI

